Originale

COMUNE DI LARDARO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione n. 1 del Commissario ad acta

OGGETTO: Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Lardaro. Adozione definitiva.

L'anno **duemiladieci** addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore 16.30 nella sede del Comune di Lardaro si sono riuniti i signori:

- il Arch. Sergio Niccolini Commissario ad acta presso il Comune di Lardaro con il compito di procedere all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 42 della L.P. 05/09/1991 n. 22, nominato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 22 luglio 2005, il quale provvede all'adozione della presente deliberazione.

- Il Segretario del Comune di Lardaro dott. Vincenzo Todaro, con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è in pubblicazione dal giorno

17 marzo 2010

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.LE
Vincenzo dott. Todaro

COMUNE DI LARDARO (TRENTO)

OGGETTO:Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Lardaro.
Adozione definitiva.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso

- che attualmente sul territorio del Comune di Lardaro è vigente il vecchio Programma di Fabbricazione, redatto dall'arch. Ruggero Dorna di Vigo Rendena, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 7083 del 23 giugno 1995, e successivamente aggiornato con le relative varianti predisposte sempre dallo stesso tecnico e approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 25 maggio 2001;

- che col trascorrere del tempo le esigenze dello sviluppo dell'attività avente rilevanza urbanistica sul territorio sono andate trasformandosi e modificandosi, e pertanto è emersa la necessità di metter mano alla pianificazione urbanistica con la stesura di un Piano Regolatore Generale, su supporto informatico e previa redazione di studi specifici, che permetta di programmare e regolare organicamente e per lungo tempo, in conformità con le attuali esigenze della popolazione e le vigenti disposizioni tecniche, la futura attività edilizia nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio;

- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 11 marzo 2003, e della successiva determinazione n. 18 dell' 8 luglio 2003 del Segretario comunale, sono stati incaricati della stesura del Piano Regolatore Generale gli architetti Ruggero Dorna di Vigo Rendena e Sebastiano Bertolini di Preore;

- che poi, in maggioranza, i Componenti del Consiglio comunale di Lardaro, hanno rilevato l'obbligo di astensione dall'attività deliberativa riguardante il nuovo Piano Regolatore Generale e che quindi ricorrevano i presupposti perché la Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 82, primo comma del D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L provvedesse a nominare un Commissario che potesse provvedere agli adempimenti di competenza Consigliare, necessari per addivenire alla definitiva adozione del Piano;

- che quindi è stata richiesta alla Giunta provinciale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione del Piano;

Ricordato che la Giunta provinciale nella seduta del 22 luglio 2005 ha nominato, con atto prot. n. 8843/05-Al.01 il sottoscritto arch. Sergio Niccolini in qualità di Commissario "ad acta" per l'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Lardaro;

Ricordate anche le deliberazioni della Giunta comunale n. 41 del 2 agosto 2005 e la determinazione n. 37 di data 02 novembre 2005 del segretario comunale, con le quali si è preso atto della nomina del Commissario "ad acta" in sostituzione del Consiglio comunale, ai fini dei compiti preordinati all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Lardaro;

Ricordato anche

- che nel frattempo la L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 ha introdotto le modifiche relative ai procedimenti di pianificazione e in particolare la necessità di redigere un "Documento preliminare" come sintesi ragionata dell'atto di programmazione, e quindi il Consiglio comunale di Lardaro in data 25 ottobre 2005 con deliberazione n. 33 ha adottato il "Documento Preliminare" appositamente redatto dai professionisti incaricati alla stesura del Piano Regolatore, successivamente modificato ed integrato e riadottato con delibera di Consiglio n. 17 del 02 maggio 2006;

- che il Direttore dell'Ufficio per la Pianificazione Subordinata della Provincia Autonoma di Trento dapprima con lettera del 2 febbraio 2006 ha impartito le osservazioni per una riformulazione del documento programmatico adottato con la deliberazione n. 33 del 25 ottobre 2005 citata e poi, dopo aver ricevuto il Documento nella nuova versione adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 2 maggio 2006 ha preso atto delle integrazioni avvenute rendendo quindi possibile il procedimento dell'iter di adozione del Piano urbanistico comunale;

Visto che ai sensi dell'art. 137 comma 2 della L.P. 22/1991 non essendo stato adottato il Piano Comprensoriale di Coordinamento, nella formazione, adozione e approvazione del P.R.G. si prescinde dagli adempimenti connessi con quel piano;

Ricordato che il Commissario ad acta, ha provveduto alla prima adozione del Piano regolatore, con deliberazione n. 1 del 1 del 13 marzo 2008, in applicazione del procedimento previsto dagli articoli 40 e 41 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, così riassumibile:

- prima adozione da parte del Commissario ad acta;
- deposito a libera visione del pubblico per 60 giorni previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani locali;
- possibilità per chiunque entro il periodo di deposito di prendere visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse;
- contemporaneamente al deposito, trasmissione al servizio provinciale competente in materia di urbanistica il quale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento sottopone il piano medesimo alle valutazioni della Commissione urbanistica provinciale e trasmette al Comune territorialmente competente il parere della medesima;
- adozione definitiva entro i successivi 90 giorni del Piano modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute;
- trasmissione al Servizio provinciale competente per gli adempimenti di competenza e quindi per l'approvazione da parte della Giunta provinciale;

Ricordato

- che in data 04 aprile 2008 veniva reso noto sul Bollettino ufficiale della Regione n. 14 TAA, i quotidiani "L'Adige" e "Il Trentino" che ai sensi dell'articolo 40 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 la delibera di prima adozione e l'intero fascicolo contenente normativa e cartografia erano depositati in libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per 60 giorni consecutivi con avvertenza che chiunque poteva prenderne visione e presentare osservazioni di pubblico interesse;

- che nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 14 osservazioni;

- che il Piano Regolatore Generale adottato completo anche delle osservazioni pervenute è stato inviato al Servizio Urbanistica per l'espressione del parere di merito;

- che in data 22 ottobre 2008 la Commissione Urbanistica Provinciale ha espresso parere favorevole, subordinatamente alla modificazione dei relativi contenuti secondo le condizioni e osservazioni espresse nello stesso parere, ma nell'esprimersi ha menzionato il Piano, denominandolo non Piano Regolatore Generale ma bensì "Variante generale al Piano regolatore generale", in quanto, come è risultato poi con approfondimenti presso gli esperti del Servizio Urbanistica della Provincia autonoma di Trento, il sopraggiungere della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 marzo 2008 e divenuta vigente in data 26 marzo 2008) con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha approvato la nuova legge urbanistica, ha comportato anche nel

caso del Piano regolatore di Lardaro la necessità di adeguarsi, nella procedura per la sua approvazione, alle istruzioni impartite con Circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente, e lavori pubblici, della provincia, del 15 maggio 2008 n. prot. 4740/08-13-I-PGM, laddove, tra l'altro si rinvengono i seguenti passaggi:

"Con l'entrata in vigore della legge urbanistica in data 26 marzo 2008 viene pertanto introdotto il nuovo regime, la cui disciplina transitoria prevista dall'art. 148 definisce le modalità di predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali delle comunità e dell'adeguamento a essi dei PRG.

In quest'ottica, l'articolo 148, comma 4, stabilisce che " fino alla data di approvazione del primo piano territoriale delle comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali".

.....

Ne consegue che le revisioni già avviate alla data di entrata in vigore della L.P. 1 del 2008 possano continuare il loro iter, secondo le procedure previste dal citato articolo 148, comma 4, della legge medesima, a condizione che siano denominate varianti del PRG e quindi non contengano previsioni di carattere strategico di interesse sovracomunale attribuite alla comunità o alla Provincia, fatte salve eventuali localizzazioni di opere ed interventi previste da strumenti di programmazione settoriale".

Rilevato quindi che la Commissione nell'esprimere il proprio parere ha considerato il Piano regolatore adottato come Variante, in applicazione di questa impostazione, cosicchè conseguentemente è occorso applicare le procedure proprie di tal tipo di variante ai sensi della lettera d), comma 5, dell'articolo 148 della L.P. 1/2008, secondo il quale l'accoglimento, di osservazioni che comportano l'introduzione di modifiche rispetto alla previsioni del Piano adottato obbliga il Comune a disporre una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, ma i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991, per presentare nuove osservazioni, sono ridotti a metà e cioè pari a 30 giorni, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione né a osservazioni;

Considerato che il Piano e stato sottoposto anche alla valutazione positiva della Conferenza dei servizi tenutasi il giorno 03 luglio 2009 ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" come risulta dalla lettera pervenuta dal Servizio delle Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento pervenuta in data 06 agosto 2009;

Considerato che con deliberazione n. 1 del 09 novembre 2009 il Commissario ad acta ha riadottato (per la seconda volta) la variante al Piano, costituita in parte dagli elaborati del Piano adottato per la prima volta, per i quali non è occorso introdurre aggiornamenti, ed in parte da nuovi elaborati sostitutivi di quelli oggetto della prima adozione, in conseguenza delle osservazioni presentate e delle prescrizioni della Commissione urbanistica provinciale e, ai sensi dell'art. 148, comma 5, in data 20 novembre 2009, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul quotidiano locale "L'Adige" e sul sito web del Comune di Lardaro, gli avvisi di deposito presso gli uffici Comunali, della deliberazione del Commissario ad acta di seconda adozione e di tutti gli allegati;

Ricordato

- che la delibera di seconda adozione della variante al piano e tutti i suoi elementi sono stati depositati a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi dalla data del 20 novembre 2009 e che, ai sensi dell'articolo 148,

comma 5, della L.P. 1/2008, chiunque entro il periodo di deposito avrebbe potuto prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse, purchè riguardanti esclusivamente le parti variate;

- che entro i termini non sono pervenute osservazioni alle parti oggetto di modifica apportate in seconda adozione;

- che nel frattempo è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, copia della deliberazione del Commissario ad - acta e dei relativi elaborati, al fine di acquisire la valutazione tecnica di competenza ai sensi dell'art. 148, comma 5, della L.P. 1/2008;

- che peraltro la deliberazione del Commissario ad Acta è stata rettificata con successiva deliberazione n. 2 del 29 dicembre 2009 per eliminare una frase, nella premessa, che faceva apparire la presenza di un allegato alla deliberazione stessa in realtà inesistente;

Rilevato che con parere 783 VPC – Rif.to verb. CUP n. 38/2008 di data 29 dicembre 2009 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Ufficio Pianificazione subordinata della PAT ha trasmesso la valutazione tecnica positiva di competenza subordinadola alla modifica di alcuni punti del piano stesso;

Considerato che in data 25 gennaio 2010 si è tenuta una riunione congiunta con l'Assessore provinciale, il Direttore dell'Ufficio Pianificazione subordinata, il Commissario ad acta e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale dove si sono discusse le modifiche da attuare e da apportare nell'adozione definitiva, e le modifiche concordate ed emerse in tale riunione sono state completamente inserite nei nuovi elaborati oggetto di questa deliberazione, appositamente aggiornati dai professionisti incaricati della stesura del nuovo piano;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.:

- il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico e
- il parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il T.U. delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli artt. 12, 14, 26, 79, 80, 82.

Vista la Legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modifiche, per quanto ora in vigore;

Vista la nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" per quanto ora in vigore;

Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. Di adottare in via definitiva, la Variante generale al Piano Regolatore generale di Lardaro, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm, e dell'art. 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 predisposta dagli architetti Ruggero Dorna e Sebastiano Bertolini, modificando per le ragioni esposte in premessa il Piano già oggetto della seconda adozione, in relazione alle valutazioni tecniche del servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (parere 783 VPC) e qui pervenute in data 29 dicembre 2009.

2. Di precisare che vengono portati in adozione definitiva i soli elaborati che sono stati oggetto di variazione rispetto a quelli adottati in seconda adozione avvenuta in data 09 dicembre 2009 i suddetti elaborati identificati con il titolo:

- Relazione illustrativa comprensiva del capitolo n. 4 relativo alle "*variazioni introdotte al P.R.G. del Comune di Lardaro sulla base delle valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica della Provincia e Tutela del Paesaggio di data 29 dicembre 2009*" (febbraio 2009);
- Norme di Attuazione – Stato di Raffronto- (febbraio 2010);
- Centro Storico e Insediamenti Storici Isolati – Schede degli Edifici Modificate (febbraio 2010);
- Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano (art. 28 L.P. 19 febbraio 2002, n. 1) Norme di Attuazione e Manuale d'intervento – Stato di Raffronto (febbraio 2010);
- Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano (art. 28 L.P. 19 febbraio 2002, n. 1) Schede Edifici Modificate (febbraio 2010);

firmati in copertina dal Commissario ad acta e dal segretario comunale;

3. Di prendere atto che la presente diventa esecutiva dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo comunale;

4. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
   - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;
   - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.